

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
15 febbraio 1996

Causa T-589/93

Susan Ryan-Sheridan
contro
Fondazione europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

«Dipendenti – Agenti della Fondazione europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro –
Procedura di selezione – Rigetto di una candidatura interna –
Ricorso d’annullamento – Ricorso per risarcimento danni»

Testo completo in francese II - 77

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento della decisione che respinge la candidatura della ricorrente a un posto di amministratore del programma di pubblicazione e la condanna della Fondazione al risarcimento dei danni.

Esito: Rigetto.

Sunto della sentenza

La signora Ryan-Sheridan occupa un posto di «responsabile delle pubblicazioni» di categoria B. A tale titolo assicura l'amministrazione generale e la gestione del programma delle pubblicazioni della Fondazione, agli ordini del signor N.W., caposervizio.

Il direttore della Fondazione indirizzava al signor N.W. una nota con la quale lo informava della prossima organizzazione di un concorso per l'assunzione di un amministratore di programma di pubblicazione del grado A7/A6, responsabile della politica e della strategia di un programma di pubblicazione.

La nota prevedeva un concorso riservato, in un primo tempo, ai dipendenti degli organismi comunitari. Però, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, prevedeva anche la preparazione di un concorso generale sulla base dei titoli dei candidati e di un colloquio.

I requisiti specifici di idoneità previsti consistevano in una formazione universitaria sancita da un diploma attinente, in una pertinente esperienza professionale successivamente maturata della durata di almeno cinque anni, nella pratica corrente di una lingua della Comunità e nella conoscenza di almeno un'altra lingua della Comunità. Il comitato di selezione avrebbe proceduto all'esame delle candidature presentate dai dipendenti degli altri organismi comunitari con precedenza rispetto alle candidature presentate a titolo del concorso generale.

La Fondazione pubblicava un avviso di posto vacante destinato a tutti i propri dipendenti di categoria A idonei ad essere trasferiti al posto vacante. La descrizione delle funzioni inerenti al posto da coprire riprendeva per intero quella figurante nella menzionata nota del direttore, ma l'avviso di posto vacante non richiedeva dai candidati interni alcun particolare requisito di idoneità.

Nessun dipendente della Fondazione si presentava. La Fondazione pubblicava quindi un avviso identico al precedente, ma destinato, questa volta, a tutti i propri dipendenti, nonché un bando di concorso ristretto destinato ai dipendenti di altri organismi comunitari. Quest'ultimo bando prevedeva inoltre per i candidati esterni il compimento di studi universitari sanciti da un diploma attinente alla specializzazione richiesta, una pertinente esperienza professionale della durata di cinque anni maturata successivamente all'ottenimento del diploma, come pure una conoscenza approfondita dell'inglese o del francese e una conoscenza sufficiente di una seconda lingua comunitaria.

Nella nota relativa ai «risultati del concorso interno e di quello ristretto», indirizzata al direttore della Fondazione, il comitato di selezione faceva presente che aveva esaminato, in primo luogo, tre candidature interne, tra cui quella della ricorrente, e che, all'unanimità, non aveva considerato per nessuno dei detti tre candidati la qualifica e l'esperienza nei diversi ambiti delle funzioni descritte sufficienti perché meritassero di essere convocati per un colloquio.

Basandosi su questo motivo, il direttore della Fondazione informava la ricorrente che la sua candidatura al posto da coprire non sarebbe stata accolta.

La ricorrente presentava un reclamo e, contestualmente, proponeva un ricorso d'annullamento e di risarcimento del danno, unitamente a una domanda di sospensione degli atti impugnati e della procedura di selezione. Tale domanda di provvedimenti provvisori veniva respinta (ordinanza del Tribunale 11 marzo 1994, causa T-589/93 R, Ryan-Sheridan/FEACVT, Racc. PI pag. II-257).

La Fondazione respingeva il reclamo della ricorrente, con la motivazione, in particolare, che il posto da lei occupato e quello da coprire erano diversi sia per quanto riguarda la loro natura sia il livello.

Sulla competenza del Tribunale

Il Tribunale rileva che il regolamento n. 1860/76 gli attribuisce competenza per statuire sulle controversie sopravvenute tra la Fondazione e i suoi dipendenti. Anche se la Fondazione non è un'istituzione delle Comunità, ai sensi dello Statuto del personale delle Comunità europee, la presente controversia costituisce una controversia tra la Comunità europea e uno dei suoi agenti, ai sensi dell'art. 179 del Trattato CE.

Sulle conclusioni volte all'annullamento

Sulla ricevibilità

Il Tribunale rileva che la decisione recante pregiudizio è costituita dall'atto contenuto nella lettera del direttore della Fondazione che informa la ricorrente del rigetto della sua candidatura, in quanto tale atto fissa definitivamente la posizione della Fondazione a conclusione di una procedura di selezione nella quale rientrano

l'avviso interno, il bando di concorso ristretto e il parere del comitato di selezione (punto 23).

Riferimento: Corte 21 gennaio 1987, causa 204/85, Stroggili/Corte dei conti (Racc. pag. 389, punto 6); Tribunale 24 giugno 1993, causa T-69/92, Seghers/Consiglio (Racc. pag. II-651, punto 28); Corte 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione (Racc. pag. II-799, punto 43)

In quanto rivolta contro la decisione di rigetto della sua candidatura, la domanda d'annullamento della ricorrente è pertanto ricevibile e, nell'esaminare la legittimità di tale decisione, il Tribunale può, in considerazione della coesione dei vari atti che compongono la procedura di selezione, valutare se i tre atti preparatori, strettamente connessi con la decisione impugnata, siano eventualmente inficiati da illegittimità.

Riferimento: Corte 31 marzo 1965, cause riunite 12/64 e 29/64, Ley/Commissione (Racc. pag. 143); Corte 14 dicembre 1966, causa 3/66, Alfieri/Parlamento (Racc. pag. 633); Corte 11 agosto 1995, causa C-448/93 P, Commissione/Noonan (Racc. pag. I-2321, punti 17-19); Tribunale 24 febbraio 1994, causa T-108/92, Caló/Commissione (Racc. PI pag. II-213, punto 13)

Nel merito

1. Sul motivo che deduce la violazione dell'art. 29 dello Statuto

Il Tribunale è del parere che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dagli atti non risulta che la convenuta si sia discostata dall'ordine delle priorità fissate dall'art. 29 dello Statuto, ammesso che tale disposizione sia applicabile alla Fondazione (punto 32).

2. Sul motivo che deduce la violazione del principio di parità di trattamento

Il Tribunale rileva che, avendo potuto presentare la sua candidatura al posto da coprire, la ricorrente non ha, comunque, alcun interesse a dedurre che, contrariamente all'avviso interno, il bando di concorso ristretto implicasse precisi requisiti di idoneità che mettevano i dipendenti degli altri organismi comunitari in grado di valutare l'opportunità della loro candidatura. Inoltre, il Tribunale rileva che il motivo di censura resta in pratica infruttuoso, dal momento che i requisiti per accedere al posto da coprire non sono stati per i dipendenti della Fondazione più severi di quelli previsti per i dipendenti degli altri organismi comunitari (punti 41 e 42).

3. Sul motivo che deduce l'illegittimità dell'avviso interno

Il Tribunale rileva che la ricorrente non ha interesse ad avvalersi dell'eventuale imprecisione dell'avviso interno, a prescindere dall'esatta natura giuridica di questo, avviso di posto vacante o bando di concorso. Infatti, l'allegata imprecisione, ammesso che risulti dimostrata, non le reca pregiudizio, dal momento che la ricorrente ha potuto presentare la sua candidatura al posto da coprire. Inoltre, il Tribunale è del parere che l'avviso interno risponde ai requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di avvisi di posto vacante e di bandi di concorso (punti 55 e 56).

Riferimento: Tribunale 17 maggio 1995, causa T-16/94, Benecos/Commissione (Racc. PI pag. II-335, punto 18); Seghers/Consiglio, già citata (punto 34)

4. Sul motivo che deduce la violazione dell'avviso interno

Il Tribunale constata che, poiché la Fondazione ha ritenuto la ricorrente priva della sufficiente qualificazione ed esperienza nei vari ambiti delle funzioni così come descritti nell'avviso interno, la decisione che ne rigetta la candidatura non è basata su requisiti che non figurano espressamente in tale avviso (punti 61 e 62).

5. Sul motivo che deduce l'errore manifesto di valutazione

Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, spetta alla convenuta valutare se la ricorrente soddisfi i requisiti posti dall'avviso interno e che tale valutazione può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi alla convenuta e controllare le valutazioni da questa effettuate circa l'idoneità professionale dei candidati, a meno che non si tratti di rilevare un errore manifesto di valutazione (punto 75).

Riferimento: Tribunale 13 dicembre 1990, cause riunite T-160/89 e T-161/89, Kalavros/Corte di giustizia (Racc. pag. II-871, punto 29)

Dopo aver comparato le funzioni inerenti al posto occupato dalla ricorrente con quelle inerenti al posto da coprire, il Tribunale conclude che la ricorrente, sulla quale grava l'onere della prova, non è stata in grado di dimostrare l'asserita corrispondenza tra le funzioni inerenti ai due posti e, di conseguenza, la Fondazione non ha commesso errori manifesti di valutazione su questo punto nel ritenere che la ricorrente non avesse la sufficiente qualifica ed esperienza nei diversi ambiti delle funzioni descritte nell'avviso interno (punti 76-86).

6. Sul motivo che deduce l'assenza o l'insufficiente motivazione

Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, la motivazione di una decisione recante pregiudizio ha lo scopo di fornire all'interessato le indicazioni necessarie per sapere se tale decisione sia o no fondata, onde poter eventualmente sperimentare i rimedi giuridici necessari a tutela dei suoi diritti e interessi. Per di più, l'obbligo di motivazione ha lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione. Inoltre, la portata dell'obbligo di motivazione deve essere di volta in volta valutata in funzione delle circostanze concrete. In particolare, una decisione è sufficientemente motivata qualora sia presa in un contesto noto al dipendente interessato, che gli consenta

di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (punti 90, 92 e 95).

Riferimento: Corte 1° giugno 1983, cause riunite 36/81, 37/81 e 218/81, Seton/Commissione (Racc. pag. 1789, punto 47); Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti (Racc. pag. 2447, punto 36); Corte 30 maggio 1984, causa 111/83, Picciolo/Parlamento (Racc. pag. 2323); Corte 13 dicembre 1989, causa C-169/88, Prella/Commissione (Racc. pag. 4335, punto 9); Tribunale 20 giugno 1990, causa T-133/89, Burbán/Parlamento (Racc. pag. II-245, punto 43); Tribunale 21 aprile 1993, causa T-5/92, Tallarico/Parlamento (Racc. pag. II-477, punto 35); Tribunale 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1465, punto 62); Tribunale 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pag. II-497, punto 60)

Orbene, il Tribunale giudica che la motivazione della decisione che respinge la candidatura della ricorrente ha posto, di per sé, l'interessata in grado di contestarne la fondatezza e ha consentito al Tribunale di constatare che nessun errore manifesto di valutazione poteva essere rimproverato alla Fondazione. Inoltre, la ricorrente era perfettamente consapevole, quantomeno, di non essere sufficientemente esperta e qualificata rispetto all'integralità delle funzioni inerenti al posto da coprire. Infine, il Tribunale rileva che la decisione che rigetta il reclamo della ricorrente enuncia con sufficiente chiarezza e precisione le differenze di natura e di livello che esistono tra il posto occupato dalla ricorrente e quello da occupare (punti 91, 93, 96 e 97).

7. Sul motivo che deduce la mancanza di formale imparzialità del comitato di selezione e la violazione dell'art. 10 del regolamento n. 1860/76

Il Tribunale considera che, conformemente al menzionato art. 10, il direttore della Fondazione è stato, infatti, informato in tempo utile del conflitto personale che contrapponeva la ricorrente al signor N.W. Di conseguenza, ammesso pure che l'art. 10 del regolamento n. 1860/76 sia applicabile, la detta disposizione è stata, comunque, rispettata (punti 104 e 105).

Il Tribunale considera, inoltre, che era obiettivamente utile che il signor N.W. siedesse nel comitato di selezione, nella sua duplice veste di capo del servizio interessato e di superiore gerarchico diretto del futuro titolare del posto da coprire. Inoltre, se è vero che era di competenza dell'amministrazione vigilare sull'imparzialità della composizione del comitato di selezione, le valutazioni che il signor N.W. ha espresso sulle qualità professionali della ricorrente, pur contenendo osservazioni critiche nei suoi confronti, sono cionondimeno motivate, corrette e scevre da qualsiasi elemento che denoti un'animosità incompatibile con il dovere di imparzialità che un comitato di selezione deve osservare. Infine, è pacifico che i tre membri del comitato di selezione, tra cui il rappresentante del comitato del personale, hanno espresso il loro parere all'unanimità. Ciò considerato, non pare che la presenza del signor N.W. in seno al comitato di selezione abbia potuto incidere sull'obiettività delle delibere di tale comitato (punti 106, 107, 108 e 109).

8. Sul motivo che deduce lo sviamento di potere e di procedura nonché la violazione dell'art. 23 del regolamento n. 1860/76

Il Tribunale ricorda che lo sviamento di potere esige la dimostrazione, sulla base di elementi obiettivi, pertinenti e concordanti, che la decisione controversa è stata adottata per raggiungere scopi diversi da quelli addotti o che l'amministrazione ha usato i propri poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati attribuiti (punto 117).

Riferimento: Corte 4 febbraio 1982, causa 817/79, Buyl e a./Commissione (Racc. pag. 245, punto 28); Lux/Corte dei conti, già citata (punto 30); Tribunale 12 luglio 1990, causa T-108/89, Scheuer/Commissione (Racc. pag. II-411, punti 49 e 50); Tribunale 7 dicembre 1995, cause riunite T-544/93 e T-566/93, Abello e a./Commissione (Racc. PI pag. II-815, punto 86)

Orbene, il Tribunale considera che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non è emerso che la Fondazione abbia voluto dare di primo acchito la preferenza a un candidato esterno, che il comitato di selezione abbia proceduto all'esame delle candidature esterne presentate ai sensi del bando di concorso ristretto prima delle candidature interne, né che la candidatura della ricorrente sia stata

respinta a causa del conflitto personale che la opponeva al signor N.W. (punti 118, 119 e 120).

9. Sul motivo che deduce la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del diritto della ricorrente a che i suoi titoli siano effettivamente presi in considerazione

Da un lato, il Tribunale è dell'avviso che né l'esperienza della ricorrente né i suoi diplomi universitari né questi due elementi considerati congiuntamente consentono di accertare che il comitato di selezione, non convocando la ricorrente al colloquio preliminare, abbia commesso un errore manifesto di valutazione. Dall'altro lato, dagli atti non emerge che la Fondazione abbia dato alla ricorrente, contrariamente a quanto questa assume, assicurazioni sufficientemente precise per basare su legittime aspettative la sua aspirazione a occupare il posto da coprire (punti 126 e 127).

10. Sul motivo che deduce violazione del dovere di sollecitudine

Il Tribunale ritiene che la ricorrente non può proficuamente avvalersi di tale motivo, poiché non è stata in grado di dimostrare l'asserita corrispondenza tra le funzioni inerenti al posto da lei occupato e il posto vacante.

Per di più, il Tribunale ricorda che le esigenze del dovere di sollecitudine non possono impedire alla pubblica autorità di adottare i provvedimenti che ritiene necessari nell'interesse del servizio, poiché la copertura di qualsiasi posto deve decidersi in primo luogo in base a tale interesse. Data l'ampiezza del potere discrezionale dell'autorità nel valutare l'interesse del servizio, il sindacato del Tribunale deve limitarsi a verificare se questa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non si sia avvalsa del suo potere in modo manifestamente errato (punti 131 e 132).

Riferimento: Turner/Commissione, già citata (punto 77)

Orbene, poiché a questo proposito alla Fondazione non può essere ascritta alcuna irregolarità, la stessa non ha violato il dovere di sollecitudine cui è tenuta (punto 133).

Sulle conclusioni per il risarcimento del danno

Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità presuppone il coesistere di un insieme di condizioni relative all'illegittimità del comportamento ascritto all'organismo comunitario, alla realtà del danno e all'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno lamentato (punto 141).

Riferimento: Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-3/92, Latham/Commissione (Racc. PI pag. II-83, punto 63)

Orbene, poiché la ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'irregolarità della procedura di selezione controversa, la domanda di risarcimento del danno da lei assertivamente subito a causa della decisione di rigetto della sua candidatura deve essere disattesa (punto 142).

Riferimento: Latham/Commissione, già citata (punti 65 e 66)

Il Tribunale considera, in subordine, che la domanda formulata dalla ricorrente nel corso dell'udienza e intesa a portare a 500 000 BFR il danno lamentato nel corso della fase scritta del procedimento, poiché, come afferma la Fondazione, riposa su

una causa distinta, costituisce una nuova domanda e, in quanto tale, va pertanto dichiarata irricevibile (punto 144).

Riferimento: Tribunale 8 marzo 1990, causa T-41/89, Schwedler/Parlamento (Racc. pag. II-79, punto 34); Tribunale 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weißenfels/Parlamento (Racc. pag. II-1095, punti 27 e 28)

Dispositivo:

Il ricorso è respinto.